

N. R.G. 3267/2022

**TRIBUNALE DI BOLOGNA
SEZIONE QUARTA CIVILE E PROCEDURE CONCORSUALI**

DECRETO

Il Giudice Antonella Rimondini,

Letto il ricorso proposto da **ALFA s.a.s. di Z. & C.** ai sensi degli artt. 7 e 10 d.l. 118/2021 convertito con modifiche nella legge 147/2021 con il quale si chiede *"la conferma o la modifica delle misure protettive e, ove occorra, l'adozione dei provvedimenti cautelari necessari per condurre a termine le trattative. Inoltre, verificata la funzionalità degli atti rispetto alla continuità aziendale e alla migliore soddisfazione dei creditori, il Tribunale vorrà autorizzarlo a contrarre eventuali finanziamenti (anche dai soci) prededucibili ai sensi dell'art. 111 del RD 267/42 ed a trasferire in qualunque forma l'azienda o uno o più suoi rami senza gli effetti di cui all'articolo 2560, co. 2 CC, con le misure che riterrà opportune, tenuto conto delle istanze delle parti interessate al fine di tutelare tutti gli interessi coinvolti* letti gli atti della procedura ex art. 14ter l. 3/2012 promossa da ALFA S.A.S. DI Z. & C.,;

rilevato che il ricorso è stato notificato ai creditori indicati nell'elenco allegato, con eccezione dei lavoratori che sono esclusi dalle misure protettive (cfr. art. 6 d.l. 118/2021 convertito con modifiche nella legge 147/2021);

considerato che la società ricorrente ha depositato l'attestazione dell'invio al Registro delle Imprese della richiesta di pubblicazione del numero di ruolo generale del presente procedimento;

tenuto conto che – entro il termine concesso – si sono costituiti Enerray S.p.A., BPER Banca S.p.A., Buonconsiglio 4 s.r.l. chiedendo la revoca delle misure protettive e, in ogni caso, il rigetto delle richieste di parte ricorrente;

considerato che al ricorso è stata allegata la documentazione prescritta dall'art. 7, II comma, del d.l. 118/2021 convertito con modifiche nella legge 147/2021, con esclusione di quanto previsto sub b), poiché la situazione patrimoniale e finanziaria in atti risale al 31.12.2020 e, quindi, non è aggiornata a non oltre sessanta giorni prima del deposito del ricorso;

rilevato che la società ricorrente non ha integrato la documentazione mancante, nonostante l'incompletezza fosse stata segnalata con il decreto di fissazione udienza;

ritenuto che analoghe considerazioni possano farsi con riguardo alle allegazioni poste a sostegno del ricorso, non avendo parte ricorrente descritto minimamente le iniziative intraprese, né specificato quali misure cautelari o "eventuali finanziamenti" fossero necessari per proseguire l'attività di composizione negoziata della crisi;

ritenuto in ogni caso che tali criticità siano divenute irrilevanti a seguito della relazione dell'Esperto dott. Alfredo Oddone con la quale ha dato atto che: a) il set documentale predisposto dalla società e messo a disposizione dell'Esperto è lacunoso, carente e incompleto e non gli ha consentito di valutare la concreta prospettiva di risanamento e convocare i creditori per l'inizio del percorso negoziale; b) il Piano di risanamento della ricorrente è privo di copertura finanziaria, poiché la Proposta di contratto di sviluppo industriale è stata presentata da altro soggetto giuridico; c) il business plan – fondato su un'operazione di fusione – non era inizialmente corredato dai bilanci e documenti contabili riferiti ad entrambe le società interessate dalla fusione e, in ogni caso, presenta valori economici incongrui; d) i bilanci contabili degli ultimi 4 esercizi evidenziano una situazione patrimoniale compromessa, certamente ben oltre la pre-crisi; e) la prospettata soluzione della crisi è vincolata all'avveramento di condizioni di difficile realizzo;

rilevato che – a conclusione della relazione – l'Esperto ha informato che non sussistono i presupposti per dar corso alla Composizione negoziata della crisi;

considerato che l'art. 5, VIII comma, d.l. 118/2021 convertito con modifiche nella legge 147/2021 dispone che *"al termine dell'incarico l'esperto redige una relazione finale che inserisce nella piattaforma e comunica all'imprenditore e, in caso di concessione delle misure protettive e cautelari di cui agli articoli 6 e 7, al giudice che le ha emesse, che ne dichiara cessati gli effetti"*;

ritenuto quindi che il Tribunale debba prendere atto che la composizione negoziata è terminata anticipatamente – ancor prima della conferma o revoca delle misure protettive del patrimonio disposte ex art. 6, I comma, d.l. 118/21 convertito con modifiche nella legge 147/2021 - senza alcuna possibilità di entrare nel merito delle conclusioni dell'Esperto;

rilevato infatti che il tenore letterale dell'art. 5, VIII comma, citato induce a ritenere che – una volta completato l'incarico dell'Esperto - il giudice possa solo dichiarare cessati gli effetti delle misure, sia che si tratti di misure protettive che hanno già trovato conferma

all'esito del procedimento descritto all'art. 7 d.l. 118/2021, sia quando – come nel caso in esame – il procedimento ivi descritto non si sia ancora concluso;

osservato che tale interpretazione è avvalorata anche dalle previsioni dell'art. 6, I comma, d.l. 118/2021 ai sensi del quale *"dal giorno della pubblicazione dell'istanza di cui al comma 1 e fino alla conclusione delle trattative o all'archiviazione dell'istanza di composizione negoziata, la sentenza dichiarativa di fallimento o di accertamento dello stato di insolvenza non può essere pronunciata"*. Ne deriva che, una volta archiviata l'istanza di composizione negoziata, vengono meno tutti i limiti imposti ai creditori derivanti dalla pendenza della composizione;

ritenuto – del resto – che tale interpretazione sia sostenuta anche dalla *ratio* delle disposizioni che disciplinano la composizione negoziata, avendo le misure protettive la finalità di consentire all'imprenditore di condurre le trattative, sottraendolo al rischio

di subire iniziative cautelari o esecutive (cfr. art. 7, comma VI, che consente la revoca o la modifica delle misure protettive anche in corso di composizione negoziata se le stesse non soddisfano l'obiettivo di assicurarne il buon esito): una volta terminata negativamente la composizione negoziata, le suddette misure non hanno più ragione di mantenere i loro effetti;

ritenuto quindi che non ricorrano i presupposti per concedere termine per difese alla ricorrente, non essendo la presente decisione basata sul merito delle criticità evidenziate dall'Esperto;

ritenuto che, stante la natura del procedimento (assoggettato al rito cautelare uniforme ex artt. 669bis e ss. c.p.c.), occorra regolare le spese di lite, che - liquidate in dispositivo - sono poste a carico di parte ricorrente;

rilevato che dalle risultanze degli atti emergono vari indici di insolvenza dell'impresa (plurime esecuzioni nei confronti della società e del socio illimitatamente responsabile, patrimonio netto negativo negli ultimi esercizi; elevata esposizione debitoria e insufficienza di beni e di prospettive future per fronteggiarla) e che, conseguentemente, deve essere disposta la segnalazione al Pubblico Ministero ex art. 7 l.f.;

P.Q.M.

1. Dichiarare cessati gli effetti delle misure protettive richieste da **ALFA s.a.s. di Z. & C** nell'ambito della composizione negoziata della crisi per la quale è stato nominato come Esperto il dott. Alfredo Oddone;
2. condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite a favore di ciascuno dei creditori costituiti, che liquida per ogni parte in € 1.500,00 per compensi, oltre a spese generali, iva e cpa come per legge;
3. dispone trasmettersi gli atti ex art. 7 l.f. al Pubblico Ministero in sede per le determinazioni di competenza.

Si comunichi alle parti costituite, all'Esperto ed al Registro delle Imprese.

Bologna, 19/04/2022

Pubblicazione il 19/04/2022